

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Oggetto: Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la Stagione Venatoria 2022-2023.

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Politiche Faunistico venatorie e Ittiche - SDA PU dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Politiche Faunistico venatorie e Ittiche - SDA PU e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il "Visto" del dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

### DELIBERA

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2022-2023, al fine di prevenire gravi danni alle colture agrarie, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, i prelievi della specie Storno (*Sturnus vulgaris*) - di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - secondo i quantitativi, i periodi, i luoghi e le modalità di prelievo e di monitoraggio-controllo del prelievo specificatamente indicati nell'Allegato A, alla presente deliberazione;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2022-2023, al fine di prevenire gravi danni alle colture agrarie, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, i prelievi delle specie Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) - di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - secondo



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

i quantitativi, i periodi, i luoghi e le modalità di prelievo e di monitoraggio-controllo specificatamente indicati nell'Allegato B, alla presente deliberazione;

3. di prevedere la possibilità di sospendere il prelievo in deroga delle specie oggetto del presente atto deliberativo, qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo stabilito, per ciascuna delle specie in oggetto, anteriormente alla data di termine del prelievo prevista;
4. di presentare richiesta di parere all'ISPRA per l'incremento dei limiti massimi di prelievo delle specie in deroga, al raggiungimento dei seguenti contingenti di animali abbattuti pari a n. 20.000 storni - 20.000 piccioni di città - 8.000 tortore dal collare, sulla base delle motivazioni e delle esigenze contestuali;
5. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale.
6. che al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministero per la Transizione Ecologica, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico delle specie oggetto della presente deroga;
7. che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157/1992 e dell'art. 36 della L.R. n. 7/1995.
8. di dare atto, inoltre, che la Regione Marche risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.
9. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, dando atto che il Settore Politiche Faunistico venatorie e Ittiche - SDA PU provvederà a darne la più ampia diffusione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

#### Normativa di riferimento

- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
  - Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
  - Legge 11 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea”;
  - LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali;
  - D.M. 17.10.2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);
  - Legge 28/12/2015, n. 221 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.
- 
- Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;
  - Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 8 “Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;
  - D.A. n. 108/2020 - Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
  - D.G.R. n. 1471/2008 – Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE;
  - D.G.R. n. 1036/2009 – Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni della D.G.R. n. 1471/2008;



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- D.G.R. N. 1661/2020 – Intesa Stato Regioni Province autonome 28 novembre 2019 DPR n. 357/97 L.R. n.6/2007. Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza quale recepimento delle linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010, modificata dalla DGR n. 23/2015, così come rettificata dalla DGR n. 57/2015.
- D.D. della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 242 del 13 dicembre 2019

### **Motivazione**

Premesso che:

- le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare importanza nelle Marche, data la rilevante economia agricola che caratterizza il territorio regionale;
- l'entità dei suddetti danni, ed in particolare quelli ascrivibili all'avifauna protetta e non cacciabile, tra cui figurano specie come lo Storno, il Piccione di città e la Tortora dal collare, è tale da determinare situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio;

la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e dopo aver richiesto parere all'ISPRA, a seguito di un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, può autorizzare il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:

- le specie che formano oggetto di prelievo;
- i mezzi di prelievo autorizzati;
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
- il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
- i soggetti autorizzati al prelievo;
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- il monitoraggio e i controlli che saranno effettuati.

Viste in proposito:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura del febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 19 bis nella parte in cui prevede:
  - o al comma 1, che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 ed ai principi ed alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
  - o ai commi 4 e 5, che, nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;
  - o al comma 6 bis, che le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.

Considerata, inoltre, per la specie Storno la seguente bibliografia aggiornata:

*"Keller V., Herrando S., Vorisek P., Franch M., Kipson M., Milanese P., Marti D., Anton M., Klanova A., Kalyakin M.V., Bauer H.-G. & Foppen R.P.B., 2020. European Breeding Bird Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona"* che attesta un trend in diminuzione per le popolazioni europee occidentali, positivo per quelle centrali ed orientali e un trend complessivo per le popolazioni nidificanti in Europa: positivo con change index pari a + 0.5;

*"Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2020. Uccelli comuni delle zone agricole in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2020"* che attesta per l'Italia una variazione media annuale  $\pm$  ES (%) = 0.03 ( $\pm$ 0.22) e un andamento 2020/2022 stabile e uno stato di conservazione favorevole (Lista Rossa: LC);

*"Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2021. Marche – Farmland Bird Index e andamenti di popolazione delle specie 2000-2020"* che attesta per le Marche una variazione media



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

annuale  $\pm$  ES: 5.84  $\pm$  2.11e un andamento 2020/2022 valutabile in incremento moderato.

Richiamata la Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 8 "Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" ed in particolare:

- l'art. 1 che stabilisce che "la presente legge detta disposizioni per il prelievo venatorio in deroga, nel rispetto dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e delle disposizioni contenute nell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)";
- l'art. 2 che definisce che "le deroghe di cui all'articolo 1 sono provvedimenti di carattere eccezionale adottati in base all'accertata sussistenza delle condizioni stabilite dall'articolo 9, n. 1, della direttiva 79/409/CEE".

Richiamati, inoltre, i documenti dell'ISPRA "Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello storno (*Sturnus vulgaris*) in Italia" dell'agosto 2009, nel quale sono riportate indicazioni tecniche e gestionali relative alla modalità ed al monitoraggio di un possibile prelievo venatorio dello storno in Italia e "Lo storno *Sturnus vulgaris* in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l'inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)" del febbraio 2011.

Il Settore Politiche Faunistiche venatorie e Ittiche - SDA PU ha trasmesso all'ISPRA con nota n. 0518899 del 29 aprile 2022 la richiesta di parere per l'esercizio del prelievo in deroga dello Storno (*Sturnus vulgaris*) del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la stagione venatoria 2022-2023 allegando le seguenti relazioni tecniche, che descrivono l'analisi dei danni causati dalle specie al patrimonio agricolo, la distribuzione territoriale dei danni in agricoltura, i prelievi delle specie nelle trascorse stagioni venatorie e comunque qualsiasi informazione prevista dalla normativa di settore:

- L. 157/92 - Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE) Proposta di Piano di prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) per la Stagione Venatoria 2022-2023;
- L. 157/92 - Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE) Proposta di Piano di prelievo del Piccione di città (*Columba livia* var. domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la Stagione Venatoria 2022-2023.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Considerato:

- che, alla luce dei dati evidenziati nei documenti inviati all'ISPRA rispettivamente con nota 0518899 del 29/04/2022, l'incidenza dei danni arrecati dalle specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare, prelevabili solamente in regime di deroga, è elevato finanche in crescita (Piccione di città);
- che l'attivazione di un mirato prelievo in deroga, valutato sotto il profilo del contenimento e della prevenzione dei danni arrecati dalle suddette specie alle coltivazioni, ha contribuito, in alcune realtà, a limitare i danni alle produzioni agricole.
- Preso atto che, rispetto al totale dei danni registrati nel quinquennio 2016-2020, gli eventi di danneggiamento verificatisi anche in presenza di strumenti di dissuasione a tutela delle colture, sono pari:
  - al 31% per lo Storno;
  - al 27% per il Piccione di città;
  - al 32% per la Tortora dal collare.
- Preso atto che la Regione Marche nelle more dell'approvazione delle linee guida ministeriali previste dalla legge 96/2010 ed in attuazione dell'art. 1 della LR 8/2007 sussiste l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio, come da documenti inviati all'ISPRA con la richiamata 0518899 del 29/04/2022, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire, anche per la presente stagione, forme di prelievo in deroga per la specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare in quanto ripetutamente dannose per l'agricoltura, allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente.
- Ritenuto, nel quadro dei presupposti e dei principi definiti dalla Direttiva 2009/147/CE e in attuazione delle previsioni delle leggi statali e regionali sopra citate, di dar corso a specifici piani di prelievo, individuando tempi, luoghi, modalità e limiti.
- Dato atto che la delimitazione delle aree territoriali su cui intervenire mediante l'attuazione di prelievi di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 è rapportata, oltre che ai danni verificatisi negli anni precedenti, anche alla consistente presenza nelle aree medesime di coltivazioni ad alto reddito, suscettibili di gravi danni.

In data 14/06/2022 con prot n. 0748885 la Regione Marche ha acquisito il parere dell'ISPRA in riscontro alla nota prot. 0518899 del 29 aprile 2022, in cui l'Istituto esprime parere favorevole al prelievo in deroga della specie Storno per la stagione venatoria 2022-2023, subordinato da prescrizioni.

In data 14/06/2022 con prot n. 0748800 la Regione Marche ha acquisito il parere dell'ISPRA in riscontro alla nota prot. 0518899 del 29 aprile 2022, in cui l'Istituto esprime parere favorevole al prelievo in deroga del Piccione di città e Tortora dal collare per la stagione venatoria 2022-2023, subordinato da prescrizioni.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Nei suesposti pareri l'ISPRA ha giudicato *“vista la documentazione fornita e considerando che le motivazioni e le modalità di attuazione della deroga previste nella proposta in oggetto”* le proposte di prelievo in deroga di tutte e 3 le specie in oggetto *“coerenti con lo spirito ed il dettato della norma comunitaria di riferimento (art.9, par. 1, lettera a. della Direttiva 2009/147/CE)”*.

In particolare, l'ISPRA, per quanto attiene lo Storno esprime parere favorevole all'applicazione del prelievo in deroga per il contenimento dei danni provocati dallo Storno, richiesto dalla Regione Marche per la stagione venatoria 2022-2023, tenuto conto:

- *“delle indicazioni contenute nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” prodotta dalla Commissione Europea;*
- *della mancanza di soluzioni alternative sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati dallo Storno, in quanto l’utilizzo dei metodi di dissuasione non cruenta si è dimostrato solo parzialmente risolutivo e con effetti concentrati nel breve periodo;*
- *dell’ecologia e dello stato di conservazione dello Storno in Italia e in Europa;*
- *che la deroga in questione fa riferimento alla necessità di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole, in particolare in periodo autunnale;*
- *che la documentazione presentata da codesta Amministrazione illustra che tali danni sono presenti nelle realtà territoriali della Regione Marche;*
- *dei risultati positivi in termine di contenimento dei danni ottenuti negli anni precedenti mediante attuazione di provvedimenti analoghi a quello in oggetto;*
- *che la Regione Marche ha effettuato nel 2021 un monitoraggio dello Storno sul suo territorio individuando 35 dormitori, stimando una popolazione di oltre 630.000 individui e descrivendo il trend stagionale della specie;*
- *che sono stati correttamente forniti i dati degli abbattimenti negli anni dal 2016 al 2021;*
- *che le operazioni di abbattimento saranno effettuate in periodo di caccia previsto dal calendario venatorio nei soli ambiti territoriali a caccia programmata ad opera dei cacciatori in possesso di regolare licenza;*
- *che la Regione Marche, non si è dotata di un sistema informatico di controllo degli abbattimenti, ma effettuerà un monitoraggio degli stessi con verifiche periodiche e calendarizzate dei tesserini venatori secondo tempistiche consone, tese ad interrompere il prelievo al raggiungimento della quota prevista.”*

In particolare, l'ISPRA, per quanto attiene il Piccione di città e la Tortora dal collare esprime parere favorevole all'applicazione del prelievo in deroga per il contenimento dei danni provocati dallo Storno richiesto dalla Regione Marche per la stagione venatoria 2022-2023, tenuto conto:

- *“delle indicazioni contenute nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” prodotta dalla Commissione Europea;*



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- *che le soluzioni alternative impiegabili per la limitazione degli asporti operati dai piccioni di città, identificabili nell'utilizzo di sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi, si sono dimostrate non risolutive e con effetti concentrati solo nel breve periodo successivo all'impiego;*
- *che il provvedimento di deroga in questione fa riferimento alla necessità di prevenire il verificarsi di gravi danni alle coltivazioni agricole, in particolari alle coltivazioni di cereali che, come indicato da codesta Amministrazione, va escluso il ricorso all'impiego di richiami vivi;*
- *che i danni sono registrati principalmente nelle realtà territoriali della Regione Marche specificamente indicate (Comuni) come riportato nella richiesta avanzata e, di conseguenza, gli interventi in parola riguarderanno le tipologie colturali sopra indicate entro un margine di 100 m dai confini degli appezzamenti;*
- *che le operazioni di abbattimento saranno effettuate in periodo venatorio a far data dall'1 settembre e sino al 31 gennaio 2023 ad opera dei cacciatori in possesso di regolare licenza come meglio specificato nella nota istruttoria regionale. “*

Ritenuto che le prescrizioni e le indicazioni di cui ai suesposti pareri dell'ISPRA relativamente ai contingenti massimi prelevabili e alle modalità e ai tempi di prelievo riferibili alle specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare soddisfano l'esigenza della Regione Marche di limitare i danni causati da queste specie alle colture pur dovendo garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2009/147/CE, ed in particolare che:

### **per lo Storno:**

- il numero massimo di capi abbattibili in tutto il territorio regionale non dovrà superare le 30.000 unità (che rappresentano indicativamente il 5% della popolazione stimata) e 15 capi giornalieri per cacciatore fino ad un tetto massimo di prelievo stagionale di 100 capi/cacciatore;
- considerato che nel parere espresso da ISPRA è riportato che *“Eventuali variazioni del numero massimo di capi abbattibili potranno essere valutate a fronte di specifiche richieste di parere che ne esplicitino le motivazioni ed esigenze”*, il Settore Politiche faunistiche venatorie ed ittiche – SDA PU al raggiungimento di n. 20.000 storni prelevati, valutate le condizioni e le esigenze contingenti, richiederà parere ad ISPRA per incrementare il contingente massimo abbattibile;
- il prelievo sarà esercitato con il sistema dell'appostamento esclusivamente in presenza di frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto (vigneto ed oliveto) anche rappresentate da nuclei produttivi vegetazionali sparsi escludendo da tale tipologia le singole piante in vaso e piante di dimensioni modeste interrate di recente o mancanti di frutti pendenti, nel periodo 1 settembre – 30 novembre 2022 e nel territorio a caccia programmata ricadente all'interno dei comuni marchigiani che almeno in uno degli ultimi cinque anni sono stati interessati da danni alle coltivazioni agricole superiori a € 100,00/anno.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami di Storno, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura;

La rendicontazione del piano di prelievo avverrà con un incremento dell'attività di monitoraggio dei prelievi rispetto a quanto indicato nella proposta di prelievo di cui alla nota prot. 0518899 del 29 aprile 2022 con invio da parte degli AA.TT.CC. alla Regione Marche del report dei prelievi di Storno realizzati sul proprio territorio di competenza gestionale secondo la cadenza temporale di seguito specificata.

Nel recepire quanto indicato dall'ISPRA la Regione Marche attiverà un sistema di rendicontazione digitale dei prelievi tramite specifica App. in associazione alla rendicontazione cartacea sul tesserino specifico. L'utilizzo dell'App. sarà introdotto a livello sperimentale per la stagione venatoria 2022-2023 e non vincolante, fatto salvo che alla verifica del raggiungimento del tetto di 25.000 prelievi di Storno l'attività di prelievo potrà essere realizzata esclusivamente dai cacciatori che hanno eseguito l'iscrizione e l'accesso alla App.

I soggetti autorizzati al prelievo dovranno operare secondo le seguenti modalità:

**Prima verifica riferita al periodo di caccia fino al 18 settembre:** entro il 20 settembre restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa dello Storno contenuta nel tesserino venatorio regionale.

**Seconda verifica riferita alla terza decade di settembre:**

entro il 30 settembre 2022 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa dello Storno contenuta nel tesserino venatorio regionale.

**Terza verifica riferita alla prima decade di ottobre:**

entro il 10 ottobre 2022 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa dello Storno contenuta nel tesserino venatorio regionale.

**Quarta verifica riferita alla seconda e terza decade di ottobre:**

entro il 31 ottobre 2022 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa dello Storno contenuta nel tesserino venatorio regionale.

Sono esentati dal dover consegnare la scheda riepilogativa nei termini temporali sopra indicati coloro che utilizzeranno l'apposita App.

Gli AA.TT.CC. entro 2 giorni dall'avvenuta riconsegna delle suddette schede trasmettono al Settore Politiche Faunistiche Venatorie e Ittiche - SDA PU il report complessivo dei prelievi ricavati dalla lettura di tutte le schede riepilogative pervenute secondo le scadenze temporali suesposte.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

A seguito dell'analisi dei report degli AA.TT.CC. e del database dei prelievi restituito dalla App. il Dirigente del Settore Politiche Faunistiche Venatorie e Ittiche - SDA PU provvederà alla sospensione del prelievo in deroga dello Storno:

- al raggiungimento del contingente di 25.000 capi per tutti coloro che non hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App.;
- al raggiungimento del contingente di 30.000 capi per tutti coloro che hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App. attraverso comunicazione in tempo reale tramite l'App. stessa.

### **per il Piccione di città e la Tortora dal collare:**

- il numero massimo di capi abbattibili in tutto il territorio regionale non dovrà superare le 30.000 unità per il Piccione (che rappresentano 10.000 capi in più del contingente richiesto all'ISPRA dalla Regione con la nota prot. 0518899 del 29 aprile 2022) e le 12.000 unità per la Tortora dal collare (contingente ridotto dall'ISPRA di 6.000 unità rispetto a quanto richiesto dalla Regione con la nota prot. 0518899 del 29 aprile 2022) e rispettivamente 20 e 5 capi giornalieri per cacciatore fino ad un tetto massimo di prelievo stagionale di 200 e 50 capi /cacciatore;
- al raggiungimento rispettivamente di n. 20.000 piccioni e 8.000 tortore dal collare abbattute, a seguito delle verifiche previste, il Settore Politiche faunistiche venatorie ed ittiche – SDA PU, valutate le condizioni e le esigenze contingenti, chiederà parere ad ISPRA per incrementare il contingente massimo abbattibile;
- il prelievo sarà esercitato con il sistema dell'appostamento entro il raggio di 100 metri dagli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie e nel territorio a caccia programmata ricadente all'interno delle province marchigiane in cui in uno degli ultimi cinque anni si sono verificati danni alle coltivazioni agricole da parte del Piccione di città o della Tortora dal collare.
- non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami vivi;

la rendicontazione del piano di prelievo avverrà con un incremento dell'attività di monitoraggio dei prelievi rispetto a quanto indicato nella proposta di prelievo di cui alla nota prot. 0518899 del 29 aprile 2022 con invio da parte degli AA.TT.CC. alla Regione Marche del report dei prelievi di entrambe le specie realizzati sul proprio territorio di competenza gestionale secondo la cadenza temporale di seguito specificata.

Nel recepire quanto indicato dall'ISPRA la Regione Marche attiverà un sistema di rendicontazione digitale dei prelievi tramite specifica App. in associazione alla rendicontazione cartacea sul tesserino specifico. L'utilizzo dell'App. sarà introdotto a livello sperimentale per la stagione venatoria 2022-2023 e non vincolante, fatto salvo che alla verifica del raggiungimento del tetto di 25.000 prelievi di Piccione e di 10.000



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

prelievi per la Tortora dal collare l'attività di prelievo potrà essere realizzata esclusivamente dai cacciatori che hanno eseguito l'iscrizione e l'accesso alla App.

I soggetti autorizzati al prelievo dovranno operare secondo le seguenti modalità:

**Prima verifica riferita al periodo di caccia fino al 18 settembre:** entro il 20 settembre restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.

**Seconda verifica riferita alla terza decade di settembre:**

entro il 30 settembre 2022 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.

**Terza verifica riferita alla prima decade di ottobre:**

entro il 10 ottobre 2022 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.

**Quarta verifica riferita alla seconda e terza decade di ottobre:**

entro il 31 ottobre 2022 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.

**Quinta verifica riferita al mese di novembre:**

entro il 30 novembre 2022 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.

**Sesta verifica riferita al mese di dicembre:**

entro il 31 dicembre 2022 restituire agli ATC la specifica scheda riepilogativa contenuta nel tesserino venatorio regionale.

Sono esentati dal dover consegnare la scheda riepilogativa nei termini temporali sopra indicati coloro che utilizzeranno l'apposita App.

Gli AA.TT.CC. entro 2 giorni dall'avvenuta riconsegna delle suddette schede trasmettono al Settore Politiche Faunistiche Venatorie e Ittiche - SDA PU il report complessivo dei prelievi ricavati dalla lettura di tutte le schede riepilogative pervenute secondo le scadenze temporali suesposte.

A seguito dell'analisi dei report degli AA.TT.CC. e del database dei prelievi restituito dalla App. il Dirigente del Settore Politiche Faunistiche Venatorie e Ittiche - SDA PU provvederà alla sospensione del prelievo:

- al raggiungimento del contingente di 25.000 e di 10.000 capi, rispettivamente per Piccione di città e Tortora dal collare, per tutti coloro che non hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App.;



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- al raggiungimento del contingente di 30.000 e di 12.000 capi, rispettivamente per Piccione di città e Tortora dal collare, per tutti coloro che hanno eseguito l'accesso-iscrizione alla App. attraverso comunicazione in tempo reale tramite l'App. stessa.

L'apposito tesserino venatorio regionale per il prelievo delle specie in deroga dovrà essere riconsegnato all'ATC di residenza non oltre la data stabilita con il Calendario Venatorio 2022-2023.

Si ritiene pertanto che, alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni riportati nella documentazione inoltrata all'ISPRA con la richiamata nota 0518899 del 29.04.22, e del parere favorevole dell'ISPRA all'esercizio del prelievo in deroga delle specie in oggetto, anche in considerazione delle esigenze di conservazione delle specie oggetto di deroga e di tutela delle produzioni agricole, sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga dello Storno, del Piccione di città e della Tortora dal collare secondo le specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando tali specie dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione.

Contestualmente si autorizza l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche, tenuto conto che il D.M. 17.10.2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – nonché le D.G.R. n. 1471/2008 e n. 1036/2009, vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Marche risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione;

Considerato che la presente istruttoria è di fatto costituita dagli allegati A e B, parti integranti e sostanziali della stessa, che definiscono il dettaglio delle modalità operative dell'esercizio delle deroghe in oggetto, si ritiene di dar corso al prelievo in deroga delle specie Storno, Piccione di città e Tortora dal collare.

### Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la Stagione Venatoria 2022-2023.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento  
*Massimo Pensalfini*

Documento informatico firmato digitalmente

### **PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE E ITTICHE - SDA PU**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore  
*Andrea Bordoni*

Documento informatico firmato digitalmente

### **VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE**

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Politiche Faunistico Venatorie e Ittiche - SDA PU ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione  
*Lorenzo Bisogni*

Documento informatico firmato digitalmente

### **PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per Il direttore del Dipartimento  
La sostituta  
*Stefania Bussoletti*

Documento informatico firmato digitalmente

### **ALLEGATI**

Allegato A: L. 157/92 - Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE) Proposta di Piano di prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) per la Stagione Venatoria 2022-2023;

Allegato B: L. 157/92 - Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE) Proposta di Piano di prelievo del Piccione di città (*Columba livia* var. domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la Stagione Venatoria 2022-2023.

